



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 227 DEL 17/12/2021)

OGGETTO: LEGGE 353/2000 ART.10 - O.P.C.M. N. 3624/07 DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1 DEL 21 NOVEMBRE 2007 - ISTITUZIONE DEL "CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI"

L'anno **2021** il giorno **17** del mese di **dicembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:05** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Assente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta comunale

su proposta del Sindaco;

premesse che:

- la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:
 1. *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;*
 2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;*
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione". (Ordinanza n° 3624), stabilisce all'articolo 1 punto 7 che "...I soggetti attuatori (Prefetti delle province interessate), entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n° 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni";
- con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis.....";

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 01.04.2008, con la quale venivano posti in capo al IV Settore Lavori pubblici e manutenzioni sia l'Ufficio permanente di Protezione Civile sia il Catasto degli incendi boschivi;



COMUNE DI ORISTANO

dato atto che la suddetta delibera n. 59 stabiliva:

- che i Settori Ambiente, Urbanistica e Vigilanza, Cittadinanza e tutti gli altri Settori e Uffici, all'occorrenza, dovessero collaborare con l'Ufficio Protezione Civile per tutte le incombenze di natura interdisciplinare in relazione ai propri mezzi o alle proprie competenze e, a tal fine, all'interno di ogni Settore, il Dirigente dovesse individuare e mettere a disposizione il personale, i mezzi e le attrezzature che all'occorrenza si fossero dovuti rendere necessari;
- di demandare al Dirigente del IV Settore - Lavori Pubblici e Manutenzioni l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali a quanto deliberato;

visto il decreto del Sindaco nr. 36 del 01/04/2008, con il quale veniva affidato all'Ing. Giuseppe Pinna l'incarico di direzione del V° Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, di direzione dell'Ambiente e del coordinamento, organizzazione e gestione unitaria dell'Area Tecnica comprendente il V° Settore e il IV° Settore;

richiamata la determinazione n. 7 del 15.05.2008 con la quale:

- il Dirigente del V Settore Ing. Giuseppe Pinna, dava atto che il Catasto degli incendi, presentando una natura essenzialmente di tipo urbanistico, costituendosi di fatto un vincolo edificatorio da rappresentare e gestire nell'ambito degli strumenti urbanistici ordinari, avesse la giusta collocazione all'interno del Settore Edilizia - Urbanistica e Ambiente, mentre l'Ufficio permanente di protezione civile avesse giusta collocazione all'interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- collocava l'Ufficio permanente di protezione civile all'interno del Servizio Lavori Pubblici e il Catasto degli incendi all'interno del Settore Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente e l'Ufficio permanente di protezione civile all'interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

ritenuto di dover adottare una più attuale e puntuale definizione sul riparto delle competenze tra i due Settori tecnici, ora denominati "Settore Sviluppo del Territorio" e "Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni" al fine del conseguimento di una maggior chiarezza nella gestione delle diverse attività gestione legate allo sviluppo di incendi boschivi nel territorio comunale;

dato atto che i contenuti fondamentali della determinazione n. 7 del 15.05.2008, debbano essere confermati anche nell'ambito dell'attuale evoluzione degli assetti organizzativi dei due Settori tecnici, ribadendo che le attività relative al "Catasto incendi boschivi" trovi la sua naturale collocazione all'interno del Settore Sviluppo del Territorio e che le attività relative alla pianificazione di protezione civile nelle aree percorse dal fuoco trovino collocazione nell'attuale Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni Ing. Alberto Soddu;

dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

con votazione unanime palese

delibera

1. di ribadire la collocazione del "Catasto degli incendi boschivi" e le attività relative all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco all'interno del Settore Sviluppo del territorio;



COMUNE DI ORISTANO

2. di ribadire la collocazione delle attività di pianificazione di protezione civile nelle aree percorse dal fuoco all'interno del Settore Lavori pubblici e manutenzioni;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO